

# Quadro sinottico - Accertamenti esecutivi, emessi dall'01/07/2011 per i periodi d'imposta 2007 e seguenti Imposte dirette-IRAP-IVA-sanzioni



a cura dell'Avvocato Maurizio Villani

REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI nelle IMPOSTE DIRETTE				
Entro 60 gg. dalla notifica  (1)	Dopo 60 gg. dalla notifica  (2)	Dopo 30 gg. dalla scadenza dei 60 gg.  (3)	Entro 120 gg. dall'istanza di sospensione notificata  (4)	Oltre 120 gg. senza l'ordinanza del giudice tributario  (5)
<p><b>A) Accertamenti</b> Contengono l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati.</p> <p><b>B) Rideterminazioni degli imponibili a seguito di sentenze</b> Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 gg. dal ricevimento della raccomandata.</p> <p><b>C) Non è ammessa la richiesta di rateazione</b></p> <p><b>D) La sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/97 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute nei termini sopra indicati.</b></p>	<p><b>A) Gli accertamenti diventano immediatamente esecutivi.</b></p> <p><b>B) Se c'è fondato pericolo per il positivo esito, la riscossione può essere affidata subito in carico agli agenti della riscossione nell'ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.</b></p> <p><b>C) Si devono pagare sempre:</b> - interessi di mora; - l'aggio interamente a carico del debitore; - le spese relative alle procedure esecutive.</p>	<p><b>A) La riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza necessità di redigere e notificare la cartella esattoriale.</b></p> <p><b>B) Solo in questa fase il contribuente può chiedere la maggiore rateazione (fino a 72 rate).</b></p>	<p><b>A) L'esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di notifica dell'istanza stessa.</b></p> <p><b>B) La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.</b></p>	<p>In questa fase il contribuente può chiedere soltanto la sospensione amministrativa (art. 39 DPR N. 602/73).</p>

